



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 11/11/2010**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT ANDRIA

Procedura verifica assoggettabilità a V.I.A.. Società Beton Puglia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

L'anno 2010 il giorno 5 del mese di ottobre, in Andria negli Uffici del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette e Difesa del Suolo presso la sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani, sulla base dell'istruttoria espletata

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

VISTA la nota del 30/04/2010, in atti al prot. n. 7894 del 04/05/2010, del soggetto proponente, BETON Puglia srl con sede in Corato (BA), alla via A. Diaz n. 4/a, è stata trasmessa richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., relativamente al potenziamento, con aumento delle quantità da avviare alle operazioni di recupero (R5), dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ubicato nel comune di Andria;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta il 17/05/2010 e del 03/06/2010 in ordine ai diversi adempimenti inerenti la fase pubblicistica, ivi inclusa la certificazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune di Andria prot. n. 31268 del 15/04/2010;

VISTA la pubblicazione sul B.U.R. Puglia sul n. 90 del 20/05/2010, dello schema di avviso pubblico della società proponente BETON Puglia srl con sede in Corato (BA), relativamente alla proposizione progettuale del caso;

RISCONTRATA l'assenza di osservazioni e richiesta di approfondimenti sul progetto da parte di cittadini e/o soggetti portatori di interessi diffusi;

RILEVATO che l'intero carteggio, è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. e che il suddetto Comitato Tecnico nel corso della seduta del

21/09/2010 così si esprimeva: "... omissis Il proponente ha inquadrato la fattispecie dell'intervento tra quelle ascrivibili all'allegato IV lettera zb del D.Lgs 152/06: "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" ed ha pertanto attivato una procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Dalla analisi della Tabella a pagina 14 dello Studio Preliminare Ambientale, si evince che, nella nuova configurazione, l'impianto sarà in grado di trattare 97.000 t/anno di rifiuti, pari a circa 265 t/giorno. Tale circostanza, a parere del Comitato, rende l'impianto più correttamente inquadrabile nella fattispecie individuata dall'allegato A.2.f alla L.R. 11/01 così come novellato dalla L.R. 17/2007: "A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997". Per tale fattispecie è prevista la V.I.A. obbligatoria.

A proposito delle problematiche connesse alla applicazione della Legge Regionale in sostituzione del D.Lgs. 152/06, giova ricordare che, con deliberazione di giunta regionale n. 2614 del 28/12/2009 è stata pubblicata la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008 che recita testualmente: La Regione Puglia con legge regionale n. 17 del 14 giugno 2007 ha reso operativa la delega delle funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni in materia di VIA e in materia di valutazione di incidenza ambientale, già conferita alle medesime province con Legge Regionale n. 17 del 2000.

Tale delega rimane efficace fino all'approvazione della legge regionale di adeguamento, anche laddove nei casi in cui dovessero riscontrarsi differenze relative alle soglie dimensionali dell'opera da realizzare. In ogni caso dovrà farsi riferimento al valore più restrittivo individuato tra legge regionale e lo stesso decreto...

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato, atteso che la previsione della normativa regionale risulta sicuramente più restrittiva di quella nazionale, individuando una soglia (50t/g) oltre la quale gli impianti vanno sottoposti al V.I.A. obbligatoria, si ritiene che l'impianto in questione, della capacità di circa 260 t/giorno, vada assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.... omissis "

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

VISTO l'art. 107 del dec. Leg.vo n. 267/2000

## DETERMINA

1) di ritenere il progetto relativo al potenziamento, con aumento delle quantità da avviare alle operazioni di recupero (R5), dell'impianto di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 214 e 216 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ubicato nel comune di Andria, presentato dal proponente BETON Puglia srl con sede in Corato (BA), alla via A. Diaz n. 4/a, da assoggettare alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. - nella seduta del 21.09.2010;

2) di trasmettere il presente provvedimento: alla società proponente BETON Puglia srl con sede in

Corato (BA), alla via A. Diaz n. 4/a; al Sig. Sindaco del Comune di Andria;

3) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri ed impegno di spesa a carico dell'Ente;

5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del dec. Leg.vo. n. 152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani nella versione integrale.

Andria, lì 01/10/2010

Il Dirigente

Dott. Vito Bruno

---